

## ORDINANZA SINDACALE

<b>N. 4</b>	<b>OGGETTO</b> CHIUSURA STRUTTURA NON AUTORIZZATA ADIBITA AD ASILO NIDO SITA IN VIA CAMPI D'ANNIBALE, 137
DATA 20/02/2024	

### IL SINDACO

**Premesso** che l'art. 11 della legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" stabilisce che i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art. 1 comma 5, sono autorizzati dai Comuni e che l'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale che recepisce ed integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera c) con decreto del Ministero per la solidarietà sociale, sentiti i ministri interessati e la conferenza unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. N. 281/97;

#### Visti:

- la Legge Regionale n. 7 del 5 Agosto 2020 "Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia";
- il Regolamento Regionale n. 12 del 16 luglio 2021 "Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia)";
- il Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 26 aprile 2023 "Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia" e in particolare l'art. 33 denominato "Autorizzazioni" che dispone che *"Nel rispetto delle specifiche caratteristiche previste per ciascun servizio educativo disciplinato dalla presente legge, previa acquisizione delle certificazioni o autocertificazioni in materia di sicurezza, igiene e sanità previste dalla normativa vigente, il comune territorialmente competente rilascia un'autorizzazione al servizio educativo."*
- gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine all'adozione di Ordinanze in materia di igiene e sanità;
- l'art.141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- la nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5205 del 16/02/2024 con la quale l'ufficio Suap della Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini ha comunicato l'inammissibilità della richiesta di autorizzazione all'apertura di un micro nido in Via Campi D'Annibale 137 con capacità ricettiva di 10 bambini presentata dalla **Friends & Co APS** e l'invito alla Polizia Locale di effettuare un sopralluogo al fine di verificare se e quale attività fosse esercitata all'indirizzo indicato;
- la successiva comunicazione dell'Ufficio Suap della Comunità Montana Castelli Romani e Monti Prenestini acquisita al nostro protocollo n°5206 del 16/02/2024 con la quale il Rup informava che la richiesta di autorizzazione all'apertura di un asilo nido in Via Campi D'Annibale 137 (medesimo indirizzo di cui alla sopra richiamata richiesta di autorizzazione) con capacità ricettiva di n 42 bambini presentata dalla **FRIENDS srls** è *“formalmente improcedibile in quanto nello stesso indirizzo nonché immobile è già attivo un'attività simile svolta da un soggetto giuridico diverso”*. Con la stessa nota si evidenziava che da una sommaria istruttoria era emersa una notevole carenza di documentazione; lo stesso RUP invitava il comando di Polizia Locale ad effettuare un sopralluogo al fine di verificare se e quale attività sia esercitata all'indirizzo Via Campi D'Annibale 137;
- che personale della Polizia Locale e dei Servizi Sociali hanno effettuato il sopralluogo in data 19/02/2024;

**Acquisita** e letta la relazione della Polizia Locale e dei Servizi Sociali (prot. 5431 del 19/02/2024 agli atti dell'Ufficio), scaturita dal sopralluogo del 19.2.2024 sopra richiamato e dalle quale emerge che presso l'immobile in Rocca di Papa, sito in Via Campi d'Annibale 137, la Friends & co APS aveva già reso operante un asilo nido ancorché non autorizzato ed erano presenti numero 8 minori e due educatrici.

**Rilevato**, sulla scorta della relazione di ispezione di cui sopra, il funzionamento dell'asilo nido non risulta autorizzato in violazione della normativa in epigrafe riportata;

**Atteso** che la struttura è priva di qualsiasi autorizzazione amministrativa ai sensi di legge dovuta.

**Ritenuto** di dover procedere alla chiusura immediata dell'attività di asilo nido non autorizzata e che per evidenti esigenze di celerità dovute alla necessità di chiusura immediata dell'attività abusiva, di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.241/90 alla Società Friends & co APS.

**Ritenuto** dover tutelare la salute e la sicurezza dei minori presenti nella struttura;

**Considerata** la gravità delle violazioni di legge e delle gravi disfunzioni assistenziali, in considerazione dei possibili rischi per la salute e sicurezza degli ospiti;

**Ritenuto** dover provvedere in merito;

## ORDINA

con immediatezza la CHIUSURA DELLA STRUTTURA adibita ad ASILO NIDO gestita dalla FRIENDS & Co, [REDACTED], con domicilio digitale PEC. [REDACTED] e sita in Rocca di Papa ( RM) via Campi d'Annibale 137, in quanto priva di Autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 26 aprile 2023, disponendo tutti i provvedimenti urgenti ed immediati al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità degli utenti, ivi compresa la comunicazione a tutti i genitori o tutori dei minori frequentanti la struttura in parola;

## DISPONE

Che l'Ordinanza sia:

- notificata [REDACTED] in qualità di Legale Rappresentante della Friends & co APS ;
- resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale con omissione dei sensibili;

Che la Polizia Locale è incaricata per l'esecuzione del presente provvedimento, per l'applicazione delle sanzioni amministrative e per la relativa vigilanza;

## AVVERTE

che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale e che i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

## DISPONE

l'invio della presente ordinanza, per quanto di competenza:

- alla Prefettura di Roma;
- al Comando Carabinieri per la tutela della salute – NAS di Roma;
- all'ASL Roma 6.1;
- alla Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini;
- alla Regione Lazio – Dipartimento Politiche della Persona;
- al Comando Stazione dei Carabinieri, per la vigilanza all'esecuzione del presente provvedimento;
- al Comando Polizia Locale, per l'esecuzione del presente provvedimento e la relativa vigilanza.

Si rende noto che l'istruttoria dell'atto è stata predisposta dall'istruttore dell'area Servizi al Cittadino, giusto decreto del Commissario Straordinario n. 7 del 24/03/2023, con il quale è stato attribuito alla medesima l'incarico di Responsabile di area e la relativa posizione organizzativa e che la stessa ha accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento anche da parte del responsabile del servizio.

Il responsabile area servizi al cittadino  
Rossella Fiore

*Il sindaco*  
*Massimiliano Calcagni*

C\_H404 - - COMUNE DI ROCCA DI PAPA C\_H404 - 2024-02-20 - 0005569

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

Massimiliano Calcagni in data 20/02/2024